



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Cagliari

**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI INTESA
FRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI E LA
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI PER IL MIGLIORAMENTO
DEL SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE**

Letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 Luglio 2013 (*"Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusioni di buone prassi in materia di Magistratura di Sorveglianza"*);

Richiamati gli obiettivi e le direttive (*indirizzate principalmente ai magistrati di Sorveglianza e degli Uffici requirenti*) contenuti nella citata delibera, volti a migliorare il sistema dell'esecuzione penale mediante l'adozione di moduli organizzativi che favoriscano una ragionevole durata delle diverse procedure e perseguano effetti deflattivi sui carichi di lavoro;

Ritenuta la necessità di recepire le indicazioni consiliari, allo scopo di rendere più snello il procedimento di sorveglianza disciplinato dall'art. 678 C.p.p., con particolare riguardo ad alcuni procedimenti che possono essere definiti *de plano*;

Considerato che in alcune materie (specificate più avanti) le istanze (*quando adeguatamente documentate e supportate da elementi che inducano a ritenere la loro fondatezza*) potrebbero essere trattate in camera di consiglio, senza citazione delle parti, così da poter essere definite favorevolmente previo parere conforme del pubblico ministero;

Dato atto che la delibera consiliare, nelle materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza, suggerisce l'adozione delle suddette modalità operative per i procedimenti di **riabilitazione** e di **estinzione della pena pecuniaria** all'esito positivo dell'affidamento;

Ritenuto che l'elencazione non è tassativa ed osservato pertanto che le medesime modalità potranno essere adottate anche per altri procedimenti di agevole definizione, quali ad esempio:

- **Le prosecuzioni (ex art. 51 bis Ordinam. penit.) delle misure alternative in corso di esecuzione;**
- **L'applicazione della detenzione domiciliare**, quando l'interessato, sottoposto agli arresti domiciliari ed in regime di sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 10, C.p.p., non abbia formulato istanza di accesso ad altra misura alternativa;
- **Le declaratorie di non luogo a provvedere** (ad esempio per avvenuta espiazione della pena, per rinuncia dell'interessato, per sopravvenuta carenza di interesse o per altri casi analoghi);

Tutto ciò premesso;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

I procedimenti di sorveglianza (relativi alle riabilitazioni, alle declaratorie di estinzione delle pene per esito positivo dell'affidamento, alle prosecuzioni, ex art. 51 bis Ordinam. penitenz., delle misure alternative in corso, all'applicazione della detenzione domiciliare e alle declaratorie di non luogo a provvedere nelle condizioni sopra indicate), previo compimento delle relative istruttorie e successiva trasmissione dei fascicoli alla Procura Generale con l'espressa indicazione della "procedura differenziata", saranno definiti *de plano*, quando il **Pubblico Ministero** esprimerà, per iscritto, parere favorevole.


Resta salva la possibilità di instaurazione del contraddittorio camerale ogniqualvolta, nel caso concreto, vi sia un interesse alla sua realizzazione, ovvero quando sia proposta istanza motivata dalla parte o dal suo difensore.

Si conviene di trasmettere copia del presente protocollo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei per eventuali osservazioni in merito.

Cagliari, 13 Novembre 2013.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Paolo COSSU



Il Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello

Ettore ANGIONI

